

Voto di scambio sotto dettatura

I miracoli sono eventi rari. Quando se ne verificano due contemporaneamente si tratta di un evento eccezionale. Se sono tre concentrati nella stessa giornata non si hanno aggettivi per descrivere la situazione.

Eppure è successo. La Camera approva all'unanimità la modifica dell'art. 416 ter del codice penale. Nessuno si astiene o vota contro. Un miracolo. Se ne dovrebbe arguire che si tratta di un argomento sentito, nei confronti del quale vi era una opinione pubblica largamente favorevole, una pressione da parte degli operatori del settore. Un Parlamento, per quanto sgangherato e "costruito" dall'alto, rappresenta pur sempre uno spaccato della realtà politica e sociale del paese.

A fronte di questa unanimità ci si aspetterebbe insomma il "gaudium magnum", la soddisfazione corale non di tutti, ma almeno degli addetti ai lavori, che vedono finalmente accolte delle istanze lungamente agognate.

L'unanimità significa che hanno votato a favore i pentastellati vincolati dal "Braccialetto bianco", che viene portato dai parlamentari che si sono impegnati di riformare la norma sullo scambio elettorale politico-mafioso (416 ter) entro i primi cento giorni di attività parlamentare, come il capogruppo Nicola Morra.

Le modifiche apportate estendevano l'ipotesi del reato non solo alla dazione di denaro ma anche ad altre utilità (incarichi, appalti, autorizzazioni, concessioni).

Le numerose associazioni ("Riparte il Futuro", Libera e il Gruppo Abele, Avviso Pubblico) si sono dichiarate entusiaste tanto da spingere il Senato a procedere con la stessa celerità per porre fine a questa *vexata quaestio*.

A sorpresa sono intervenuti i magistrati che hanno messo in guardia sui pericoli che la nuova formulazione rappresentava, tanto che qualcuno si è spinto a dire che si trattava di un grazioso regalo alle organizzazioni criminali.

Questo a causa della frase di chiusura dell'articolo che impone che sia dimostrato che la fattispecie criminosa si sia verificata «in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

A sostegno dei magistrati è sceso Roberto Saviano, che ha sposato questa tesi chiedendo una immediata modifica del testo, poiché porre a carico del magistrato l'onere di dimostrare che il voto dato a un determinato personaggio abbia prodotto un vantaggio verificabile all'organizzazione criminale può risultare impossibile. Stante la complessità di queste organizzazioni, la vastità degli interessi, e l'intreccio tra le varie attività, il tutto può avere uno svolgimento tale che non si riuscirà mai ad individuare il legame tra il voto e il vantaggio che ne è conseguito.

Nessuno dubbio sulle buone intenzioni delle associazioni che si sono battute per arginare l'attacco criminale alle istituzioni, tanto che sono state proprio esse a lanciare il "braccialetto bianco", chiedendo ai candidati alle passate elezioni politiche di impegnarsi a riformare nei primi 100 giorni della nuova legislatura l'art. 416 ter del Codice Penale.

Il terzo miracolo si è verificato nel lametino, dove è scattata l'operazione Perseo, che ha portato all'arresto di 65 persone per truffe assicurative, estorsioni e naturalmente voto di scambio. Proprio un caso di scuola che mette alla prova la capacità della nuova formulazione dell'articolo di affrontare la casistica reale.

Tra gli indagati figurano numerosi colletti bianchi, medici ed avvocati, il vicepresidente della Sacal, la società di gestione dell'aeroporto di



■ Come avviene raramente, la Camera approva un provvedimento subito contestato da chi è chiamato ad applicarlo

Lamezia Terme, Gianpaolo Bevilacqua, tratto in arresto e il senatore Piero Aiello, ex assessore regionale alla sanità e all'urbanistica, noto come "mister preferenze", entrambi in quota PDL. Il senatore ha potuto evitare l'ordine di arresto proprio perché la promessa che era alla base dello scambio di voti non si è poi realizzata e quindi non si è prodotto il sinallagma tra il voto di scambio e il vantaggio atteso dall'organizzazione criminale. Poiché sono sopraggiunti altri e più importanti impegni sempre legati dallo stesso disegno criminale: una ipotesi di reato ancora più grave che ha cancellato nella sostanza ma che non ha più alcun legame con quel voto.

La vicenda lametina mette evidenza in maniera paradigmatica la difficoltà di intervenire in maniera efficace in questa materia, poiché si discute molto ma, nella sostanza, si è incapaci di dotarsi di un vero provvedimento che impedisca il voto di scambio, o almeno ne renda difficoltoso il continuo ripetersi.

Ecco allora il paradosso che le tanto attese modifiche dell'art. 416 ter cp, hanno provocato la giusta reazione della magistratura inquirente. Fino a quando ci si limiterà al 416ter qualsiasi sia la for-

mulazione risulterà sempre difficile impedire il voto di scambio. In Parlamento giace la proposta di modifica della Legge Lazzati che affronta in maniera organica tutta la fattispecie, che incontra resistenze di vario genere, poiché finirebbe per avere effetti devastanti in tutti gli schieramenti politici.

Gli abitanti di casa PDL si mostrano seraficamente indifferenti a questa problematica, in casa PD si è pronti a correre ai ripari, ma ancora non si è trovata la formula magica in grado di soddisfare le richieste dei magistrati.

I pentastellati hanno accusato il colpo di aver votato convinti un testo ritrovandosi a dover rimpiangere la fretta che ha provocato più di un imbarazzo.

In un post sul blog di Grillo e Casaleggio si legge:

«Cerco di intervenire da oggi pomeriggio... Grazie Mario e grazie a tutti gli altri portavoce... Ora è il momento giusto per parlare, in aula, anche delle modifiche proposte dal nostro Movimento alla legge Lazzati (la n. 175/2010). In questo modo avremo anche l'occasione di fare uscire allo scoperto la parte buona del Pd-L (sperando che ne esista una!). Le problematiche da noi giustamente sollevate, tanto alla Camera, quanto al Senato, e poi riprese dai pm ed oggi da Roberto Saviano su Repubblica, in ordine alla "valenza" delle modifiche al 416 tre cp, sono essenzialmente quelle che più ci preoccupano e che vorremmo definitivamente affrontare, la soluzione al problema della prova del rapporto sottostante all'accordo tra politico e mafioso è perfettamente fornita dalla nuova formulazione della legge Lazzati. Diversamente dall'art. 416 ter cp, con la nuova legge Lazzati la pubblica accusa non dovrà fornire alcuna prova del perché (sottostante) è stato raggiunto l'accordo tra politico e mafioso per lo scambio di voti con utilità varie e/o denaro, l'accusa dovrà solo provare che lo scambio di voti è avvenuto. Mi auguro che se ne rendano conto tutti in Italia, come noi che per primi abbiamo presentato le modifiche alla legge Lazzati, così da poter finalmente approvare una vera norma di contrasto alle infiltrazioni delle mafie nelle Istituzioni. Mi piacerebbe che per primo il Portavoce capogruppo al Senato, Nicola Morra, cogliesse l'opportunità di far discutere anche le modifiche alla legge Lazzati che ha pubblicizzato in occasione della campagna elettorale in Calabria. Mi pare che il provvedimento attualmente sia stato assegnato proprio alla commissione Affari costituzionali». Rebus sic stantibus, sommando anche il "dettato" di Roberto Saviano, sembrerebbe proprio che più di un giurista di comprovata capacità e fama abbia auspicato la modifica della legge Lazzati indicando questo provvedimento come molto più efficace dell'art. 416 ter cp, modifiche comprese.

o.p.

Le differenze

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati”.

Vecchia formulazione:

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”. (art. 416 ter c.p.)